

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante citava in giudizio (d'ora in poi solo) , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: " *dichiarare la nullità della delibera di assemblea ordinaria della . con sede in ., assunta in data 29/04/2014 con la quale veniva approvato il bilancio della società al 31/12/2013 per violazione dei principi di verità, chiarezza e precisione cui deve essere ispirata obbligatoriamente la redazione dei bilanci di società di capitali, come in narrativa*".

A sostegno della propria domanda l'istante deduceva che:

- e' socio della detentrica dell'80% del capitale sociale della su cui esercita attività di direzione e coordinamento;
- la con delibera adottata in data 29.04.2014 approvava il bilancio sociale chiuso al 31.12.2013;
- la delibera de qua risulta nulla essendo il bilancio redatto in violazione dei principi di chiarezza, veridicità, correttezza e precisione ed in particolare per " contraddittorietà delle apposizioni in bilancio relativamente all'incidenza del costo dei carburanti rispetto ai ricavi"; "impropria apposizione nel bilancio della voce migliorie su beni di terzi", "impropria apposizione di ulteriori costi non attinenti all'attività della , in quanto relativi a pagamenti di stipendi a dipendenti che in realtà non lavoravano per la , essendo soci e titolari dell'intero capitale della

In data 26.02.2015, si costituiva la società convenuta con comparsa di costituzione e risposta, deducendo l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande avverse, chiedendone il rigetto per i seguenti motivi:

- difetto di legittimazione attiva dell'attore e difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;
- assoluta infondatezza delle singole censure sollevate da cui discenderebbe la nullità della delibera impugnata .

La prima udienza di comparizione delle parti fissata per il 27.02.2015 veniva differita d'ufficio al 3.03.2015.

Successivamente, veniva disposto ulteriore rinvio al 17.03.2015, per consentire il bonario componimento della lite, non andato tuttavia a buon fine, sicchè il G.I., dott. Rosario Caiazzo, su richiesta delle parti concedeva i termini ex art 183 VI co c.p.c. e nelle more della scadenza dei suddetti termini, il procedimento era assegnata alla dott.ssa Maria Tuccillo. La causa veniva istruita con deposito di documenti e assunzione della prova orale richiesta dalle parti e ammessa dal gi .

All'udienza del 22.01.2019 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c

Il fascicolo era trasmesso dalla cancelleria per la decisione in data 17.04.2019.

Tanto premesso, mette conto evidenziare che l'attore impugna la delibera adottata dalla società convenuta non in qualità di socio di , ma come socio di , società che ha una partecipazione pari all'80% del capitale sociale della prima , su cui esercita attività di direzione e coordinamento.

L'attore , dunque, agisce in qualità di terzo rispetto alla società convenuta per far valere la nullità della delibera di approvazione di un bilancio redatto in violazione dei principi di chiarezza, veridicità, correttezza contemplati dall'art 2423 c.c.

Rientrano di certo nel novero delle delibere nulle , in quanto aventi un oggetto illecito ex art 2379 c.c , le delibere con cui risulta approvato un bilancio non conforme ai principi di cui all'art. 2423 cit., ovvero in violazione di tutte le altre norme dettate in materia di bilancio,. Trattasi, infatti, di norme imperative inderogabili, poste a tutela di interessi generali che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società .

Tale valenza si desume, come è stato autorevolmente osservato, proprio dal fatto che la legge prescrive il deposito del bilancio presso il registro delle imprese, in modo da assicurarne la piena conoscibilità a tutti gli operatori economici interessati.

L'invocato art.2379 cit. prevede, inoltre, che le suddette delibere possano essere impugnate da chiunque vi abbia interesse.

A tal fine, non è sufficiente un generico interesse al rispetto della legalità, laddove ne venga denunciata la nullità, ma è necessaria l'allegazione di un'incidenza negativa nella sfera giuridica del soggetto agente delle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale (v. Cass. Civ. sent n. 101239/2007).

Cio' sta a significare che la qualità di socio non è requisito necessario, essendo legittimato qualsiasi soggetto, purchè titolare di un interesse concreto ed attuale all'impugnativa, interesse che deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione(v. ex multis Cass. Civ sent. n. 20071/2017) .

L'interesse ad agire , in quanto condizione dell'azione ex art 100 cp.c., la cui carenza è rilevabile ex officio, implica , dunque, a carico dell'attore l'onere di dimostrare l'attualità della lesione di un proprio diritto ed il conseguente pregiudizio derivante dalla decisione impugnata, alla cui eliminazione è diretto il provvedimento giurisdizionale richiesto.

"Tale requisito deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall'attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda. Pertanto, nel caso dell'azione volta a far dichiarare la nullità di una deliberazione assembleare approvativa del bilancio di esercizio di una società, l'attore, che assuma di aver subito un pregiudizio a causa del difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una o più poste contenute in bilancio, ha l'onere di enunciare quali siano esattamente le poste iscritte in violazione dei principi legali vigenti, ed il giudice dovrà valutare se quanto prospettato configuri o meno il pregiudizio al diritto di informazione di cui il socio è portatore; l'esame delle singole poste e la verifica della loro conformità ai precetti legali è, tuttavia, compito logicamente successivo, che attiene al giudizio di fondatezza della domanda, ma non al requisito dell'interesse ad agire". (v. Cass. Civ sent. n. 11554 del 09/05/2008 ; Cass . civ. sent. n. 6616 dell'01/04/2015)

Sotto questo profilo, va evidenziato che il pregiudizio lamentato, quale presupposto fondante l'interesse ad agire, non deve necessariamente essere di carattere economico ,



NA

(ipotesi che si verifica ad esempio nel caso di perdita di valore o redditività della partecipazione, laddove l'attore agisce in qualità di socio), ben potendo consistere anche nella lesione del diritto a ricevere dal bilancio un'informazione corretta in merito alla consistenza patrimoniale della società ed alla sua efficienza economica. Ed invero, "la funzione del bilancio consiste non soltanto nel misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma - come risulta dall'art. 2423 cod. civ. - anche nel fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere. Stante la rilevata funzione informativa del bilancio, l'interesse del socio, che lo legittima, "ex" art. 1421 cod. civ., ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende solo dalla frustrazione dell'aspettativa, dal medesimo socio vantata, alla percezione di un dividendo o, comunque, di un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente evidenziare, ma ben può nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni - destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione - che il bilancio dovrebbe invece offrirgli, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente, egli legittimamente aspira. Deve, pertanto, riconoscersi sussistente l'interesse del socio ad agire per l'impugnativa della detta delibera quando egli possa essere indotto in errore dall'inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società, ovvero quando, per l'alterazione od incompletezza dell'esposizione dei dati, derivi o possa derivare un pregiudizio economico circa il valore della sua partecipazione. (v. Cass civ sentenza n. 23976 del 24/12/2004 .

Il pregiudizio non patrimoniale fondante l'interesse all'impugnativa puo' riguardare anche i creditori della società, cui i vizi di bilancio non consentano di ricostruire con esattezza il patrimonio sociale garanzia generica per la soddisfazione delle obbligazioni sociali ex art 2740 c.c.(v. Cass. civ Sentenza n. 4272/2013).

Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono , pur essendo in astratto impugnabile dall'attore , in qualità di terzo, ex art 2379 c.c., la delibera adottata in data 29.04.2014 da , ad avviso del Collegio la domanda va tuttavia rigettata per carenza di un interesse all'impugnativa da parte di

I fatti allegati dall'istante, infatti, non sono sufficienti a far ritenere sussistente un pregiudizio concreto ed attuale anche di carattere non patrimoniale discendente dal bilancio approvato con la delibera impugnata e idoneo a fondare un interesse ad agire, ex art 100 cp.c., concreto ed attuale.

Ed invero, la difesa di parte attrice fonda l'impugnativa de qua sull'interesse alla "corretta redazione del bilancio della *per gli evidenti riflessi che il bilancio ha e può avere su quello della controllante*", contestando specificamente le voci di bilancio, senza allegare tuttavia quale pregiudizio in concreto abbia subito in conseguenza dell'approvazione del documento contabile.

Posto che la qualità di socio della società che ha approvato il bilancio in spregio ai principi ex art 2423 c.c. non è sufficiente di per se sola, in mancanza di specifiche allegazioni sul punto, a fondare un interesse ad agire dell'attore, anche laddove i vizi denunciati siano fondati, a maggior ragione deve ritenersi nel caso in esame, in cui l'istante non agisce nella qualità di socio della *ma della società controllante.*

Seppur in astratto eventuali vizi del bilancio della controllata possono costituire un pregiudizio per la società controllante, che in quanto socia è pur sempre titolare di un'aspettativa agli utili derivanti dalla sua partecipazione o comunque, in quanto società che esercita attività di direzione e coordinamento può subire gli effetti negativi della gestione della società controllata in violazione delle direttive impartite, allo stesso modo non può ritenersi con riferimento alla posizione del socio della società controllante.

In tal caso, un interesse concreto e attuale all'impugnativa potrà configurarsi solo laddove venga allegata l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale legato alla sua partecipazione nella società controllante e discendente direttamente dal bilancio approvato dalla società controllata, alla cui eliminazione è volta la declaratoria di nullità.

L'attore, infatti, non agisce come terzo creditore e come tale titolare di un interesse alla chiarezza e veridicità del bilancio, per quanto riguarda la individuazione del patrimonio sociale, costituente garanzia generica del credito, ma come socio della società controllante

